

ste alcun emendamento nuovo e tanto meno concordato fra Governo e Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Larussa, il quale ha presentato due emendamenti:

« Sostituire :

1º Determina la cifra elettorale di ciascuna lista in tutte le sezioni a base dei verbali ed elenchi di ciascuna sezione, e secondo le norme dell'articolo 8-bis.

2º Computa i voti riportati in tutte le sezioni da ciascun candidato nelle altre liste secondo le norme dell'articolo 8-bis, ultimo comma ».

« Nel primo comma dopo la parola: *prezelti*; aggiungere: preferibilmente fra i cittadini non iscritti nella lista del collegio ».

LARUSSA. Farò brevissime osservazioni. Io credo che degli articoli di tutta la legge fra i più importanti sia questo articolo 12, perchè stabilisce la cifra elettorale.

All'effetto, bisogna distinguere la cifra elettorale di lista dalla cifra elettorale del candidato.

Con l'articolo 7 approvato ieri, abbiamo stabilito un trattamento disuguale per le liste complete e per le liste incomplete. Le liste complete godono delle preferenze e il vantaggio di riportare dei voti nella lista incompleta: quelle incomplete hanno invece l'alternativa della preferenza o delle aggiunte. Però queste aggiunte nelle liste incomplete possono essere usate dagli avversari per danneggiare le liste complete, influendo sulla loro graduazione. Intendo che non si può tornare sopra l'articolo 7, ch'è stato votato, per riparare a questa disparità di trattamento, e tanto meno sull'altro articolo precedente, per imporre una limitazione di almeno un quinto alle liste.

Ma, a riparare il trucco possibile, anzi certo, cioè, del giuoco di coloro che portano una lista incompleta, ed evitare il danno della lista completa, il rimedio è uno solo, cioè il modo come si stabilisce la cifra elettorale. Occorre cioè che i voti che si riportano nella lista incompleta, siano attribuiti, come frazione s'intende, alla lista completa, di modo che gli avversari comprendano che facendo il giuoco, fanno un triste giuoco, perchè faranno il danno della propria lista. Epperò sono contrario alle idee espresse dal collega Riccio.

Si dice dall'onorevole Riccio che non è possibile che nel caso uno voti per un in-

dividuo, si intenda che abbia votato anche per la lista. Ma tutto il sistema che abbiamo escogitato, tutti quei sistemi proporzionali, tendono a costituire i partiti attraverso le liste. Ed allora, ricordando i principi che abbiamo tolto dalle legislazioni straniere, basta considerare quella di Ginevra, dove all'articolo 37 è detto: « Le elezioni dei membri del Gran Consiglio hanno luogo a scrutinio di lista e secondo il principio della rappresentanza proporzionale »; e confrontando questo articolo con l'altro 103: « I suffragi dati ai candidati contano per questi candidati, ed ugualmente contano per la lista ufficiale sulla quale figurano ». Basta questo raffronto per inferirne che non è una stranezza quella di coloro i quali sostengono che i voti aggiunti debbano essere contati anche come voti di lista.

Di più, costituendo la cifra elettorale nel modo che ho detto, si evita anche un altro inconveniente, che non ho mancato di denunciare in alcune mie pubblicazioni.

Il candidato di una delle liste, sia che si presenti solo, sia unito ad altri, verrà a conseguire sulle altre liste, per il fatto che queste siano incomplete, tanti voti quanti rappresentano il numero totale dei votanti. Si arriverebbe a questo assurdo, che questo candidato potrà riportare un plebiscito di voti, e non essere proclamato eletto. Concludo che per riparare all'uno e all'altro inconveniente, e per essere logici e conseguenti al principio ammesso, bisogna distinguere la cifra elettorale del candidato, dalla cifra elettorale della lista, e costituire la cifra elettorale della lista con il computo dei voti aggiunti per quanto a frazione; e la cifra individuale con la somma dei voti di lista, dei voti di preferenza e dei voti aggiunti. (*Interruzioni — Rumori*).

Trattandosi di un rilievo di ordine tecnico sono sicuro poi che l'onorevole Micheli accoglierà quest'altra mia semplice e modesta osservazione. Nell'articolo 7 si sarebbe dovuto stabilire, come in tutte le altre legislazioni è detto, l'ordine dei voti di preferenza, perchè nelle altre leggi, dove si vota con la scheda lenzuolo, l'ordine di preferenza viene dato precisamente dal numero d'ordine, ed anche nella proposta di legge dell'onorevole Turati un espresso articolo stabilisce l'ordine delle preferenze.

Non debbo io ricordare che le leggi del Sud-Africa spiegano precisamente che cosa significhino la prima, la seconda e la terza o quarta preferenza.